



Imposta federale diretta

Berna, 24 novembre 2009
DB-434.3 / 442 / BUJ / ED

Lettera circolare

Tassi d'interesse ai fini dell'imposta federale diretta per l'anno civile 2010

Deduzioni massime pilastro 3a per l'anno fiscale 2010

Nessuna compensazione degli effetti della progressione a freddo al 1° gennaio 2010

Compensazione degli effetti della progressione a freddo al 1° gennaio 2011

1. Tassi d'interesse ai fini dell'imposta federale diretta per l'anno civile 2010

Con la modifica del 22 settembre 2009 dell'appendice all'ordinanza del 10 dicembre 1992 sulla scadenza e gli interessi in materia d'imposta federale diretta (RU 2009 5397), il Dipartimento federale delle finanze ha ridotto i tassi d'interesse per l'anno civile 2010 dello 0.5 per cento in confronto all'anno civile 2009, ossia:

- Interesse remunerativo su pagamenti anticipati 1.0 %
- Interesse di mora e sulle eccedenze d'imposta da restituire 3.5 %

2. Deduzioni massime per i contributi versati a forme riconosciute di previdenza (pilastro 3a) per l'anno fiscale 2010

Secondo l'articolo 7 capoverso 1 dell'ordinanza del 13 novembre 1985 sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute (OPP 3) i contributi versati a forme di previdenza riconosciute sono deducibili annualmente fino all'8 per cento (lettera a) o al 40 per cento (lettera b) dell'importo limite superiore stabilito nell'articolo 8 capoverso 1 della legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP). Questo importo limite superiore, così come le deduzioni massime per i contributi al pilastro 3a, non subiscono nessuna modifica al 1° gennaio 2010. Di conseguenza, le deduzioni massime fiscalmente ammesse per l'anno fiscale 2010 sono le stesse dell'anno scorso, ossia:

- Deduzioni massime per i contribuenti con 2° pilastro CHF 6'566.-
- Deduzioni massime per i contribuenti senza 2° pilastro CHF 32'832.-

Queste deduzioni massime rappresentano anche i limiti di versamento. Non è ammesso alcun arrotondamento al momento del versamento.

3. Nessuna compensazione degli effetti della progressione a freddo al 1° gennaio 2010

Sulla base degli articoli 39 e 215 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD), il Consiglio federale deve compensare gli effetti della progressione a freddo per le persone fisiche, quando l'indice nazionale dei prezzi al consumo (IPC), dall'entrata in vigore della LIFD o dal suo ultimo adeguamento, è aumentato del 7 per cento. È determinante l'indice stabilito un anno prima dell'inizio del periodo fiscale (art. 215 cpv. 2 LIFD). Dall'ultimo adeguamento degli effetti della progressione a freddo, il limite del 7 per cento non è stato raggiunto. Di conseguenza non viene effettuata nessuna compensazione degli effetti della progressione a freddo per il periodo fiscale 2010.

4. Compensazione degli effetti della progressione a freddo al 1° gennaio 2011

Il 25 settembre 2009, le Camere federali hanno deciso le modifiche seguenti della LIFD concernenti la compensazione degli effetti della progressione a freddo:

1. D'ora in poi la compensazione degli effetti della progressione a freddo avviene annualmente, la prima volta per l'anno fiscale 2011. È determinante lo stato dell'indice nazionale dei prezzi al consumo al 30 giugno dell'anno precedente l'inizio del periodo fiscale. In caso di rincaro negativo non si procede ad alcun adeguamento.
2. L'imposta sulle prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza (art. 38 cpv. 2 LIFD) è calcolata su un quinto delle tariffe secondo l'articolo 214 capoverso 1 e 2 LIFD (tariffe postnumerando).

Queste modifiche entreranno in vigore al 1° gennaio 2011 a condizione che il termine di referendum scada inutilizzato.

Per l'anno fiscale 2011 gli effetti della progressione a freddo saranno compensati secondo lo stato dell'indice nazionale dei prezzi al consumo al 30 giugno 2010.

Divisione Vigilanza Cantoni
Servizi specializzati



Daniel Emch
Il Capo

Allegato:

Modifica del 22 settembre 2009 dell'appendice all'ordinanza del 10 dicembre 1992 sulla scadenza e gli interessi nell'imposta federale diretta (RU 2009 5397)

Ordinanza sulla scadenza e gli interessi nell'imposta federale diretta

Modifica del 22 settembre 2009

*Il Dipartimento federale delle finanze
ordina:*

I

L'appendice all'ordinanza del 10 dicembre 1992¹ sulla scadenza e gli interessi nell'imposta federale diretta è sostituita dalla versione qui annessa.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2010.

22 settembre 2009

Dipartimento federale delle finanze:

Hans-Rudolf Merz

¹ RS 642.124

Appendice
(art. 3 cpv. 2, 4 cpv. 3 e 5 cpv. 2)

Per l'anno civile 2010, all'interesse di mora (art. 3 cpv. 2), all'interesse remunerativo (art. 4 cpv. 3) e agli interessi sulle eccedenze d'imposta da restituire (art. 5 cpv. 2) si applicano i tassi indicati nella seguente tabella².

In vigore per	Interesse di mora e sulle eccedenze d'imposta da restituire (in %)	Interesse remunerativo sui pagamenti anticipati (in %)
2010	3,5	1,0
2009 ³	4,0	1,5
2008 ⁴	4,0	1,5
2007 ⁵	3,5	1,0
2006 ⁶	3,5	1,0
2005 ⁷	3,5	1,0
2004 ⁸	3,5	1,0
2003 ⁹	4,0	1,5
2002 ¹⁰	4,0	1,5
2001 ¹¹	4,5	2,0
2000 ¹²	4,0	1,5
1999 ¹³	4,0	1,5
1998 ¹⁴	5,0	2,0

² La tabella contiene ugualmente, per memoria, i tassi d'interesse fissati precedentemente, che vengono ancora frequentemente utilizzati.

³ Modifica del 18 nov. 2008 (RU **2008** 5735)

⁴ Modifica del 17 sett. 2007 (RU **2007** 4701)

⁵ Modifica del 9 nov. 2006 (RU **2006** 4661)

⁶ Modifica del 21 ott. 2005 (RU **2005** 5027)

⁷ Modifica del 2 nov. 2004 (RU **2004** 4621)

⁸ Modifica del 19 nov. 2003 (RU **2003** 4287)

⁹ Modifica del 19 nov. 2002 (RU **2002** 4055)

¹⁰ Modifica del 28 nov. 2001 (RU **2001** 3088)

¹¹ Modifica del 27 nov. 2000 (RU **2000** 2862)

¹² Modifica del 26 nov. 1999 (RU **1999** 3136)

¹³ Modifica del 3 nov. 1998 (RU **1998** 2724)

¹⁴ Modifica dell'8 dic. 1997 (RU **1997** 3015)